



Documentazione

Data: 09.10.2013
Embargo: fino all'inizio della conferenza stampa

Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale

La Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale è in vigore dal 1° aprile 1995. Tuttavia, ha acquisito importanza solo con la revisione del 2011, poiché da allora sia il G20 sia l'OCSE raccomandano di aderire alla Convenzione riveduta. La revisione ha consentito anche agli Stati che non sono membri dell'OCSE o del Consiglio d'Europa di aderire alla Convenzione.

La Convenzione è già in vigore in 28 dei 56 Stati che l'hanno firmata (stato: 27 agosto 2013) (*). Tra i Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione rientrano tutti gli Stati del G20. Tutti i Paesi dell'OCSE tranne Israele e Ungheria hanno firmato la Convenzione o hanno presentato una dichiarazione di firma (Svizzera, Cile). In questo modo la Convenzione è diventata standard internazionale.

In base allo stato attuale dei lavori nell'OCSE, in futuro la Convenzione multilaterale potrebbe costituire una possibile base giuridica per introdurre lo scambio automatico di informazioni. Con la firma della Convenzione non si anticipa comunque la politica del Consiglio federale in materia di scambio automatico di informazioni. La Convenzione non contiene alcun obbligo di scambio automatico di informazioni e neppure prescrizioni a livello materiale per la sua realizzazione.

La Convenzione si prefigge di supportare gli Stati nella lotta alla sottrazione d'imposta e alla truffa in materia di tasse. Poiché sempre più spesso i contribuenti operano a livello internazionale, essa promuove lo scambio di informazioni tra le autorità definendo processi standard per i diversi tipi di assistenza amministrativa reciproca.

La Convenzione rispetta le legislazioni nazionali e tutela anche i diritti dei contribuenti nel senso che garantisce che i dati scambiati siano trattati confidenzialmente.

I vantaggi di un'adesione per la Svizzera

La Svizzera lancia un chiaro segnale che intende attuare coerentemente la decisione del mese di marzo del 2009 di adottare lo standard internazionale nell'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale. La firma della Convenzione consente di rafforzare contemporaneamente la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria Svizzera e di soddisfare le richieste del G20 e dell'OCSE.

La Convenzione è uno strumento adeguato per dimostrare al «Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes» (Forum globale) [Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali] che la Svizzera sta facendo del suo meglio per aumentare il numero delle disposizioni conformi agli standard in materia di assistenza amministrativa. Con la ratifica della Convenzione (= entrata in vigore) sarebbe automaticamente applicabile lo standard per l'assistenza amministrativa con tutti gli Stati per i quali è in vigore la Convenzione.

Contenuto della Convenzione

Gli Stati devono fornire l'assistenza amministrativa per le imposte sul reddito e sulla sostanza riscosse a livello di Stato centrale. Per le altre imposte è possibile escludere l'assistenza amministrativa con una riserva.

La Convenzione impone soltanto lo scambio di informazioni su richiesta (art. 5) e lo scambio spontaneo di informazioni (art. 7). Lo scambio di informazioni su richiesta può estendersi anche a un gruppo determinabile di persone, ossia sono ammesse domande raggruppate in base a modelli di comportamento. La Convenzione prevede anche una retroattività (art. 28 par. 7) che nel caso di reati fiscali commessi intenzionalmente impone agli Stati di fornire assistenza amministrativa anche per un periodo precedente all'entrata in vigore della Convenzione. Tuttavia, questa assistenza amministrativa può essere limitata a tre anni (art. 30 par. 1 lett. f).

Altri settori di collaborazione sono lo scambio automatico di informazioni (art. 6), i controlli fiscali simultanei (art. 8), la partecipazione a controlli fiscali svolti all'estero (art. 9), il supporto reciproco nel recupero di crediti d'imposta (art. 11 e 12) nonché la notifica di documenti ufficiali (art. 17).

La Convenzione non richiede però che i settori di collaborazione considerati siano attuati in maniera vincolante. Lo scambio automatico di informazioni non è vincolante. Prevede un accordo preventivo tra due o più Stati contraenti in cui siano definite le categorie dei casi di applicazione e in cui sia disciplinata la procedura. Non sussiste un obbligo di concludere un tale accordo con uno o più altri Stati che vi hanno aderito.

Anche i controlli fiscali simultanei e la partecipazione a quelli effettuati all'estero sono volontari. Inoltre, per quanto riguarda i controlli fiscali all'estero, uno Stato contraente può rilasciare una dichiarazione secondo cui di norma non autorizza la partecipazione di rappresentanti di autorità fiscali estere a controlli fiscali sul proprio territorio. L'assistenza in materia di esecuzione e la notifica di documenti possono essere esclusi mediante riserve.

(¹) Elenco degli Stati che hanno firmato o ratificato la Convenzione multilaterale:
http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/Status_of_convention.pdf